



ORDINANZA

Ordinanze Contingibili o Urgenti

N. 23 DEL 19/05/2025

OGGETTO: Applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi per le aree boscate e di interfaccia urbano rurale per l'anno 2025

IL SINDACO

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la legge regionale forestale n.39/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il “Piano Regionale Antincendi Boschivi AIB 2023-2025” approvato con DGR n.187 del 27 febbraio 2023;

VISTA la previsione di periodo ad Alto rischio incendi boschivi di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003) tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, con possibilità di estensione sulla base di specifici provvedimenti regionali;

DATO atto che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

l'accensione di fuochi e di carbonaie;

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

Dato atto che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale

Considerato che ulteriormente il Regolamento di Polizia urbana ha previsto misure volte a definire le azioni per prevenire e ridurre il rischio di incendi all'interno ed all'esterno dei centri abitati:

ai sensi dell'art. 4 c.1, all'interno dei centri abitati è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale in fuochi liberi;

ai sensi dell'art. 4 c.3, al di fuori dei centri abitati è possibile bruciare foglie, sterpi o qualsiasi altro materiale solo nell'esercizio delle attività agricole, nel rispetto delle prescrizioni e delle normative vigenti e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. Resta invece sempre vietato dal 1° luglio al 31 agosto o alla data indicata dalla Regione e recepita da specifica Ordinanza del Sindaco;

ai sensi dell'art. 4 c.4, al di fuori dei centri abitati è possibile accendere fuochi per barbecue solo nelle zone attrezzate nel rispetto delle norme di prevenzione dettate per l'uso di tali aree;

ai sensi dell'art. 16 c.2 del suddetto regolamento, ogni terreno, chiostra, giardino, cortile, deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di prevenire incendi e il proliferare di animali molesti o portatori di malattie.

ai sensi dell'art. 19/bis c.1 lettera c) del suddetto regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, all'interno dei parchi comunali, giardini pubblici ed aree verdi pubbliche è vietato: c) Accendere fuochi;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile", che:

- all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile;
- all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

DATO ATTO che l'Associazione dei Comuni ANCI Toscana si è espressa in proposito, con e mail datata 30/04/2025, fornendo alcune integrazioni da apportare sugli atti da adottare relativamente alla prevenzione degli incendi;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 26/09/2012, con la quale è stato approvato il Piano Comunale di protezione Civile e ss.mm.ii.;

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18/04/2024 avente per oggetto: “ Legge regionale 21.03.2000 n.39 e s.m.i. Approvazione catasto delle aree percorse dal fuoco: aggiornamento all'anno 2023”;

Considerato che il Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC), nella valutazione del rischio incendi boschivi e di interfaccia, prevede l'individuazione con apposita cartografia delle “AREE DI INTERFACCIA URBANO RURALE”, potenziali zone in contiguità con le aree boscate, dalle quali possa avvenire la propagazione di incendi da aree boscate verso le aree rurali e viceversa;

Visto art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

RITENUTO opportuno recepire nel presente provvedimento la classificazione di “AREE INTERFACCIA URBANO RURALE” prevista dal PCPC, potenziali zone dalle quali possa avvenire la propagazione di incendi da aree boscate verso le aree rurali e viceversa, e riportate nella cartografia in allegato A, parte integrante della presente Ordinanza, al fine di stabilire specifiche misure di prevenzione all'interno delle aree individuate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b), c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna;

l'efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e perdurerà fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 6 della legge n. 689/1981;

Visti altresì:

- La L. 23/12/1978 n. 833;
- Il D.L. 4/12/1993 n. 496;
- La L.R. n. 16 del 25/02/2000 e s.m.i..
- l'art. 27 dello Statuto comunale vigente;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato, a tutela della salute pubblica, in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali, confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e strutture viarie, individuate come boschi (classificati come -assimilato "Boschi di Conifere mediterranee e Macchia" - ed assimilato "Boschi di Latifoglie e Conifere Montane") nella tavola T2.05b "aree di interfaccia urbano rurale - tipologia vegetazione fascia perimetrale" del Piano Comunale di Protezione Civile, allegata e parte integrante della presente ordinanza (Allegato A), ed in ogni caso le aree per le quali vi sia il rischio di propagazione di incendi di interfaccia, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà per un'ampiezza compresa tra 25 e 50 metri, in ogni caso gli interventi minimi di lavorazione andante o sfalcatura della vegetazione erbacea, ripulitura dalla vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non vi sia continuità verticale di combustibile, e ove possibile e consentito dalle norme forestali, altri interventi mirati a ridurre la continuità orizzontale del combustibile ed al mantenimento degli spazi aperti esistenti; inoltre nei boschi misti conifere-latifoglie va attuato qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

3) Attività turistiche e ricettive / abitazioni

I proprietari, i gestori ed i conduttori, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché abitazioni private, insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, in una fascia di 30m dalla struttura antropica, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

4) Aree verdi e giardini all'interno del centro abitato

I proprietari, i gestori ed i conduttori a qualunque titolo di ogni terreno, chiostra, giardino, cortile all'interno del centro abitato devono tenere gli stessi in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di assicurare il mantenimento e la pulizia delle stesse aree, tale da non arrecare maggior rischio di innesco e prevenire incendi.

5) Terreni agricoli e colture arboree, scarpate autostradali e/o ferroviarie"

I proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono (ovvero soggette a incuria e negligenza per mancanza di cure colturali di ordinaria manutenzione a carico della vegetazione presente), hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;

eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie e previste nei regolamenti comunali disciplinate dalla presente ordinanza, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Si dispone, altresì che la presente ordinanza, sia:

Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalvetti.li.it) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente;

Trasmessa in copia al:

- Comando della Polizia Municipale di Collesalvetti;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comandi dei Carabinieri di Collesalvetti e Stagno;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Montenero;
- Inviata per conoscenza a:
 - Presidenza Giunta Regione Toscana
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Livorno;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno
 - Comando Provinciale dei Carabinieri
 - Gruppo dei Carabinieri Forestali

L'Uff. Stampa del Comune di Collesalvetti è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Responsabile del procedimento è l'Arch. Maila Giambalvo. Responsabile dell'Area 4 "Ambiente e Protezione Civile"- tel. 0586.980123/270/240 - e.mail: ambiente@comune.collesalveti.li.it

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa